



COMUNE DI ORANI

Provincia di Nuoro

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 39 del 09/08/2022

<p>Oggetto: Prevenzione West Nile e Usutu e altre Arbovirosi - Misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica derivante dall'infestazione.</p>

IL SINDACO

Prot. n. 6045

<p>Ordinanza n. 39 del 09.08.2022</p>	<p>Prevenzione West Nile e Usutu e altre Arbovirosi - Misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica derivante dall'infestazione.</p>
--	--

Considerata la necessità di intervenire in via precauzionale a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo e ad animali domestici e da affezione attraverso la puntura di zanzare;

Vista la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", con particolare riferimento all'art. n. 13 del Capo I del Titolo I (Attribuzione dei Comuni) e dell'art. 32, comma 3 (funzioni di Igiene e Sanità pubblica e di polizia veterinaria);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 in tema di "definizione dei livelli essenziali di assistenza";

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13 del 19.07.1991 e n.42 del 25.10.1993; **VISTA** le deliberazione di Giunta Regionale N. 50/46 DEL 28.12.2021 avente per Oggetto: Adozione Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 ;

Vista l’Intesa Stato Regioni sancita in data 15 Gennaio 2020 sul documento recante “Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020 – 2025 “, ed in particolare le indicazioni di cui all’Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le indicazioni tecniche contenute nelle “Linee Guida per il controllo dei culicidi potenziali vettori di Arbovirus in Italia “ predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità;

Vista la circolare del Ministero della Salute n. 24475 del 22/08/2016, inerente le attività di disinfestazione per la tutela della Sanità Pubblica;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 , con particolare riferimento all’articolo 50 , comma 5, nel quale , tra le competenze attribuite al Sindaco – quale rappresentante della comunità locale – viene ricompresa , in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale , l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;

Preso atto della nota del Dipartimento di Prevenzione Zona Centro ASL NUORO-ASL OGLIASTRA, con la quale si informa che i cambiamenti climatici in corso potrebbero impattare sulla fisiologia, sul comportamento, sul ciclo vitale e sulla distribuzione geografica delle zanzare, in particolare il precoce sviluppo dello stadio alato delle zanzare potrebbe influenzare la comparsa di epidemie di diverse Arbovirosi tra le quali West Nile ed Usutu;

Ritenuto che il presente atto sia di competenza sindacale ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 - dell’articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n° 833;

CONSIGLIA

L’adozione, da parte dei cittadini, di misure comportamentali atte a controllare l’esposizione alle zanzare comuni, mediante:

- applicazione sulla cute esposta di repellenti per gli insetti, alloggiare in stanze dotate di condizionamento d’aria, o in mancanza di questo di zanzariere alle finestre, indossare pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe, soprattutto all’alba e al tramonto, vuotare di frequente i sottovasi dei fiori e qualsiasi contenitore di acqua, quali ad esempio le ciotole d’acqua per gli animali;
- periodica disinfestazione;
- di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi ed all’interno degli appartamenti;
- di procedere, ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata ,alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
- di svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatori etc. con cadenza settimanale;

- di coprire eventuali contenitori d'acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o zanzariere);
- di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10 – 20 mg per litro d'acqua;
- di introdurre nelle fontane ornamentali di giardino pesci larvivi (pesci rossi gambusia, etc.)
- di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili;
- di provvedere a vuotare almeno una volta alla settimana i portafiori cimiteriali, avendo cura di gettare l'acqua nel terreno;

Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o gli accudisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli di copertura di silos plastici all'aperto, o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici;

Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione e ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolai larvali e degli spazi versi. Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare. Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, masconi etc.).

A coloro che per fini commerciali o ad altro titolo posseggano o detengano anche temporaneamente copertoni d'auto o assimilabili, oltre che attenersi ai comportamenti summenzionati dovranno, a propria cura:

- disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai 15 giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idonee ad evitare la raccolta d'acqua piovana;
- eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;
- provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni;

RACCOMANDA INOLTRE

Qualora nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da zanzare (dal 15 aprile al 15 novembre) si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.

AVVERTE

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate. La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del DLGS 267/2000 e, in caso di recidiva, i trasgressori saranno denunciati all'Autorità giudiziaria.

Nei casi di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, il Comune provvederà alla assunzione di ogni provvedimento utile alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica ivi compresa l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere con l'addebito delle spese a carico del trasgressore.

DISPONE ALTRESI'

Il personale addetto all'intervento di disinfestazione adotti idonei dispositivi di protezione individuale, compresi i repellenti anti zanzare;

L'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e per l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori è demandata al Servizio di Polizia Municipale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione Zona Centro della ASL di Nuoro ASL Ogliastra, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza, che ha validità fino al 15 Novembre c.a., sia adeguatamente pubblicizzata tramite:

- pubblici avvisi (cartelli da collocare nelle aree pubbliche interessate al trattamento);
- pubblicazione sul sito internet ufficiale del comune;
- comunicati stampa su emittenti e quotidiani locali, nonché ogni altro mezzo ritenuto necessario ed opportuno per la sua divulgazione;

INFORMA

avverso il presente provvedimento è ammesso :

ricorso al Tribunale Regionale ai sensi del D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica;

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi” entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica.

Il Sindaco
Zirano Marco